



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Altaf Adnan Quale Titolare dell'Omonima Impresa Individuale, Anastasio Alberto Quale Titolare dell'Omonima Impresa Individuale, Ballerini Saverio Quale Titolare dell'Omonima Impresa Individuale, Borchini Fabrizio Quale Titolare dell'Omonima Impresa Individuale, Bordoni Giovanni Quale Titolare dell'Omonima Impresa Individuale, Calzolari Carlo Quale Titolare dell'Omonima Impresa Individuale, Cosseddu Salvatore Quale Titolare dell'Omonima Impresa Individuale, Frasca Cantalanotte Salvatore Quale Titolare dell'Omonima Impresa Individuale, Gentile Claudio Quale Titolare dell'Omonima Impresa Individuale, Guan Jinxian Quale Titolare dell'Impresa Individuale Commercio Ambulante di Guan Jinxian, Qachach Hakim Quale Titolare dell'Omonima Impresa Individuale, Singh Harpreet Quale Titolare dell'Impresa Individuale Cosmetici e Bodycare di Sing Harpreet, Nardi Giovanni Quale Titolare dell'Omonima Impresa Individuale, Kaetty M. di Rendina Domunico e Scalone Concetta Snc, Ruggirello Antonino Quale Titolare dell'Omonima Impresa Individuale, Hussain Saqib Quale Titolare dell'Impresa Individuale S.R. Arusha di Hussain Saqib, Scarcelli Lorenzo Quale Titolare dell'Impresa Individuale Scarcelli Lorenzo, Shahzad Faisal Quale Titolare dell'Impresa Individuale Shahzi di Sahahzad Faisal, Turri Claudia Quale Titolare dell'Omonima Impresa Individuale, Vettori Fausto Quale Titolare dell'Omonima Impresa Individuale, Viscillo Luigi Quale Titolare dell'Omonima Impresa

Individuale, Jiang Xiwei Quale Titolare dell'Omonima Impresa Individuale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Massimo Bambagioni, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, borgo Pinti N. 86;

contro

Comune di Prato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Tognini, Elena Bartalesi, Stefania Logli, con domicilio eletto presso lo studio Monica Dominici in Firenze, via XXIV Maggio N. 14;

Comune di Prato Servizio Governo del Territorio non costituito in giudizio;

nei confronti di

Tortelli Franco Quale Titolare dell'Impresa Individuale Apicoltura Tortelli di Tortelli Franco non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione n. 1872 del 7/7/2016, emessa dal Dirigente del Servizio Governo del territorio Comune di Prato recante "Ristrutturazione Area Mercato Galilei - P.zza del Mercato nuovo" approvazione planimetria e graduatoria per la riassegnazione dei posteggi, comunicata con lettera di inizio di procedimento in data 3-10/10/2016;

- della comunicazione emessa dal Servizio Governo del Territorio del Comune Prato notificata il 3-10/10/2016 recante "inizio procedimento graduatoria riassegnazione dei posteggi Mercato Galilei";

- di tutti i relativi atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche se non conosciuti dagli odierni ricorrenti;

e per il risarcimento dei danni derivanti dagli atti impugnati.

- nonché dei seguenti atti impugnati con motivi aggiunti depositati il 28.04.2017:

- determinazione n. 125 del 31/1/2017, emessa dal Dirigente del Servizio Governo del territorio del Comune di Prato, e pubblicata all'Albo pretorio dal 2/2/2017 al 17/2/2017;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione a notificare il ricorso per motivi aggiunti mediante pubblici proclami, dato l'elevato numero delle parti controinteressate, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Prato (www.comune.prato.it);

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile", nonché l'art. 49, comma 3, c.p.a. secondo cui (il giudice) "può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami,

prescrivendone le modalità”;

Visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che “Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, conformemente all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (Tar Lazio, Ord. n. 3287/2014);

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A - Pubblicazione sul sito web del comune di Prato di un avviso dal quale risulti:

- 1- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4- l'indicazione dei controinteressati, con la relativa posizione ricoperta nella graduatoria impugnata;
- 5- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B - In ordine alle prescritte modalità, il Comune di Prato ha l'obbligo:

- 1- di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia di tutta la documentazione occorrente, come sopra specificata, su supporto informatico - il testo dell'avviso di cui alla lettera A;
- 2- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;
- 3- di rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei

controinteressati integrati dal predetto avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

4- di curare che sull'homepage del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone, infine, quanto segue:

- parte ricorrente dovrà trasmettere al Comune di Prato tutto quanto necessario per le dette pubblicazioni nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione del presente provvedimento;

- le predette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della documentazione, cui seguirà il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione;

- prova del compimento dei prescritti adempimenti dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal rilascio dell'attestazione di avvenuta pubblicazione.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza nei sensi precisati ed autorizza la notificazione mediante pubblici proclami, secondo le modalità e nei termini sopra indicati.

Il presente decreto sarà eseguito dalle parti ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti costituite.

Così deciso in Firenze il giorno 4 maggio 2017.

Il Presidente
Saverio Romano

IL SEGRETARIO